

Articolo 6

Aziende di giardinaggio

(art. 2 cpv. 1 lett. e, art. 3 LL)

¹ Sono aziende prevalentemente adibite alla produzione delle piante le aziende nelle quali la maggior parte dei lavoratori è occupata in uno o più dei seguenti settori:

- a. orticoltura;
- b. coltura di piante in vaso e di fiori da recidere;
- c. vivai e frutticoltura, comprese le piante erbacee e gli arbusti.

² abrogato

Capoverso 1

La legge sul lavoro non si applica alle aziende prevalentemente adibite alla produzione delle piante. Questa produzione comprende le colture indicate alle lettere a – c. La coltivazione di verdura in colture indipendenti dal suolo e in colture in serra fa parte dell'orticoltura.

Come per le aziende agricole, anche in questo caso sono escluse dal campo d'applicazione della legge soltanto le aziende di produzione naturale. Le aziende di giardinaggio e di giardinaggio paesaggistico sono quindi soggette alla legge.